

Lotta all'evasione. In vista una proroga di due mesi

L'operazione black list guarda al 31 ottobre

Marco Bellinazzo
MILANO

Tutte le fatture Iva per operazioni con paesi black list dovranno essere trasmesse entro il 31 ottobre. La decisione sul rinvio del termine del 31 agosto, previsto per le comunicazioni mensili sopra i 50 mila euro, è stata presa. L'ufficialità dovrebbe arrivare a giorni con un Dpcm.

Il rinvio a ottobre

Sul tavolo dell'agenzia delle Entrate c'è anche l'idea di uno slittamento al 30 settembre. Ma sembra essere stata accantonata. Almeno per due motivi. In primo luogo, si vuole evitare di intasare i canali telematici in quanto il 30 settembre è anche l'ultimo giorno utile per Unico. In secondo luogo, perché i software per la comunicazione saranno pronti solo a fine settembre. Come conferma Bonfiglio Mariotti, presidente di Assosoftware: «Ho già informato l'Agenzia della questione. Ci sarà bisogno di più tempo per mettere a punto i sistemi. Le specifiche tecniche sono state diffuse tardi e vanno integrate. Noi saremo pronti a fine settembre. Aziende e consulenti dovranno prendere confidenza con i nuovi modelli. Inoltre, va considerato il fatto che le aziende dovranno aggiornare i propri software gestionali per estrarre i dati sensibili da girare alle Entrate». La proroga chiesta a gran voce da associazioni di categoria e professionisti dovrebbe così dare a tutti i destinatari il tempo di mettersi al passo con il monitoraggio delle operazioni con black list voluto dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, per contrastare l'evasione collegata a frodi carosello e società cartiere. Ciò non toglie che l'Agenzia dovrà intervenire per chiarire tutti i dubbi applicativi che ancora complicano l'attuazione del nuovo regime (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

I paesi black list

Uno dei problemi più spinosi riguarda l'individuazione dei

«cosiddetti paesi black list» citati nell'articolo 1 del decreto legge 40/2010. Il quale richiama i due elenchi allegati ai decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. «Queste due liste però - osserva Roberto D'imperio, consigliere nazionale dei dottori commercialisti con delega ai rapporti con l'amministrazione finanziaria - tanto per cominciare riguardano paesi black list ai fini delle imposte dirette e non dell'Iva. Inoltre, presentano tra di loro più di una incongruenza. Ci sono paesi inclusi in una lista e non nell'altra. Oppure ci sono casi di paesi considerati black list solo in determinate situazioni o quando si opera con società sottoposte a tassazioni agevolate. Per tutelare i contribuenti e non mandare in tilt il sistema è indispensabile invece che le aree di rischio siano circoscritte con assoluta precisione».

Lo stesso decreto incentivi, del resto, delega il ministero dell'Economia a creare un elenco «al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale». Si potrà infatti estendere l'obbligo di segnalazione a paesi non inclusi nelle black list, ovvero a specifici settori e a particolari tipologie di imprese. E si potrà invece escluderlo nei riguardi di paesi black list considerati non a rischio da questo punto di vista. In Via XX Settembre si sta quindi lavorando per mettere a punto le griglie di paesi e settori. Sui paesi le ipotesi sono due: aggiornare gli elenchi del Dm 4 maggio 1999 e del Dm 21 novembre 2001; oppure definire una nuova griglia di paesi sospetti ai fini Iva. C'è da dire poi che la manovra all'esame della Camera (articolo 36) impone di stilare una ulteriore lista di paesi black list ai fini dell'antiriciclaggio. Ma l'ipotesi di un'unica megalista di paesi non collaborativi che tenga dentro sia la normativa fiscale che quella antiriciclaggio sembra avere al momento poche chance.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le regole base

Il provvedimento

Il decreto legge incentivi (n. 40 del 2010) ha imposto un monitoraggio ai fini Iva delle operazioni con paesi black list per contrastare l'evasione fiscale collegata a frodi carosello e società cartiere. In particolare, i soggetti passivi Iva sono tenuti a comunicare telematicamente all'agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list. Si tratta dei paesi elencati nel Dm 4 maggio 1999 e nel Dm 21 novembre 2001.

I paesi sotto controllo

Il ministro dell'Economia può escludere però l'obbligo nei riguardi di Paesi di attività svolte negli stessi Paesi e, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, può estenderlo a Paesi cosiddetti non black list, nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.

La proroga

Nei casi di operazioni superiori ai 50 mila euro le comunicazioni alle Entrate relative al mese di luglio dovevano essere effettuate entro il 31 agosto 2010, mentre se non si raggiunge questa soglia è possibile effettuare comunicazioni trimestrali (quindi per i mesi di luglio, agosto e settembre) entro il 31 ottobre.

A questa data, 31 ottobre, potrebbe però slittare la comunicazione di chi è tenuto all'invio mensile, considerati i ritardi nell'implementazione del sistema e l'impossibilità di far partire il nuovo sistema in pieno periodo feriali.

cedenti tali dotazioni minime
n. 13716 del 7 giugno 2010

associato
cizio in forma associata di una
sione liberale è circostanza di per sé
a far presumere l'esistenza di una
ma organizzazione di strutture e
ancorché non di particolare onere
amico.

n. 13716 del 15 giugno 2010,

di cassazione
di settore televisivo
enza di un'autonoma organizzazione,
v'essere intesa in senso soggettivo,
auto-organizzazione creata e gestita
professionista senza vincoli di
differenziazione, ma in senso oggettivo,
esistenza di un apparato esterno,
na del professionista e distinto da lui,
nte dall'aggregazione di beni
entali e/o di lavoro altrui.

dai versamenti

Irap

na

dell'imprenditore ma di un "semplice" piccolo imprenditore, probabilmente con clientela privata.

Va notato che nel decidere la controversia in camera di consiglio con ordinanza in base all'articolo 375, n. 5 del Codice di procedura civile, la Corte ha ritenuto che il ricorso delle Entrate fosse manifestamente infondato, in quanto contrario a un principio di diritto oramai consolidato. Non resta che attendersi un nuovo intervento interpretativo da parte dell'Agenzia, particolarmente attuale in relazione alle scadenze di versamento di saldi e acconti Irap. Non va sottovalutato, comunque, che l'orientamento assunto da questa ordinanza, in particolare ove venisse confermato, darebbe probabilmente il via a una serie di istanze di rimborso sui periodi d'imposta ancora aperti, replicando una vicenda analoga a quella che ha interessato in questi anni i professionisti privi di organizzazione. Idraulici, tassisti, prestatori di servizi in genere: sono diverse le figure che possono essere assimilate al contribuente oggetto di questa decisione. Proprio questo aspetto sottolinea in misura maggiore l'assenza del legislatore. La Cassazione ha da tempo fatto conoscere il proprio pensiero, ma manca l'intervento normativo, che fissi una volta per tutte i "paletti" dell'autonoma organizzazione, come a suo tempo si fece per l'Ilor. All'epoca si intervenne a distanza di oltre dieci anni dalla sentenza n. 42/1980 della Corte costituzionale: a oggi, dalla sentenza n. 156/2001 della Consulta, che ha dato il via alla "questione Irap", di anni ne sono passati nove.

La confusione degli elenchi. Necessario un riordino

Per i paradisi fiscali confini sempre incerti

quale delle vecchie liste si riferiscano. Ad esempio, l'articolo 7, comma 3 del Dl 351 del 2001 come emendato dall'articolo 32 del Dl 78/2010 nella versione modificata dal Senato, esenta